



19|9  
2023

**Decreto Omnibus e  
ulteriori novità**  
Tax & Legal Alert #8

## INDICE

1. SUPERBONUS AL 110% PER EDIFICI UNIFAMILIARI - PROROGA AL 31/12/2023	3
2. CREDITI D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA E GAS DEL 2023 - CHIARIMENTI	3
3. RIDUZIONE DELL'IVA SUL GAS PER IL TERZO TRIMESTRE 2023	4
4. CREDITO D'IMPOSTA PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NELLA MICROELETTRONICA	4
5. DECADENZA AIUTI DI STATO IN CASO DI DELOCALIZZAZIONE - ESTENSIONE DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA PER LE GRANDI IMPRESE	4
6. UFFICIALE LA PROROGA DELLO SPLIT PAYMENT	5
7. PROROGA VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA CRIPTO-ATTIVITÀ	5
8. PROROGA DOMANDA PER FONDO GARANZIA MUTUI "PRIMA CASA"	5
9. APPALTI PUBBLICI: COME SI APPLICA L'IMPOSTA DI BOLLO	6

## 1. SUPERBONUS AL 110% PER EDIFICI UNIFAMILIARI - PROROGA AL 31/12/2023

(D.L. 104/2023, art 24)

Viene esteso fino al 31/12/2023 (in luogo del precedente 30/9/2023) il termine per il sostenimento di spese agevolabili con il superbonus al 110% per gli interventi effettuati da persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni) su:

- edifici unifamiliari;
- unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari.

È comunque necessario che sia rispettata la condizione della realizzazione di almeno il 30% dei lavori allo scorso 30/9/2022, da documentare tramite attestazione del direttore lavori con data certa (nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus).

## 2. CREDITI D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA E GAS DEL 2023 - CHIARIMENTI

(Circolare Agenzia delle Entrate 24/2023)

Con la Circolare 24/2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas del primo e secondo trimestre 2023.

In particolare, è stato specificato che:

- tali crediti non possono essere richiesti a rimborso;
- per quanto riguarda il credito relativo al primo trimestre 2023, in relazione alle imprese "energivore" e "non energivore" non ancora costituite all'1/10/2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto, questo si assume pari a 59,91 euro/MWh;

- in merito al credito relativo al secondo trimestre 2023, con specifico riferimento alle imprese "energivore" e "non energivore" non ancora costituite alla data dell'1/1/2019, il parametro iniziale di riferimento si assume pari a 69,26 euro/MWh;
- in relazione al primo trimestre 2023, i benefici fiscali in esame non possono trovare applicazione per le imprese costituite successivamente al 31/12/2022;
- alle imprese non energivore non spetta il credito d'imposta relativo alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata (beneficio previsto solo per le imprese energivore);
- ai fini della verifica del presupposto per l'accesso ai benefici per imprese "energivore" e "non energivore", non rientra nella nozione di "sussidio" il credito d'imposta riconosciuto per il trimestre precedente.

Inoltre, viene precisato che, qualora dovessero subentrare conguagli per la rettifica di dati effettivi, risultati errati, l'impresa che abbia fruito del credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio, deve procedere riversare il maggior importo utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi nel frattempo maturati, senza sanzioni. Diversamente, l'impresa che abbia utilizzato il credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica in misura minore rispetto a quella risultante dal conguaglio per la rettifica può, al ricorrere di tutti gli altri presupposti previsti dalla norma, fruire in compensazione del maggior credito d'imposta spettante, fermo restando il termine ultimo di utilizzo in compensazione, fissato al 31/12/2023.

Si ricorda che, in alternativa all'utilizzo in compensazione, si può decidere di cedere per intero i crediti d'imposta relativi al primo e secondo trimestre 2023. La comunicazione di cessione deve essere effettuata entro il 18/12/2023. Se compensati solo parzialmente, la restante quota non può essere oggetto di cessione.

### 3. RIDUZIONE DELL'IVA SUL GAS PER IL TERZO TRIMESTRE 2023

(D.L. 57/2023, art.3-bis commi 4 e 5)

Viene prorogata l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% per le somministrazioni (si veda la nostra [Tax & Legal Alert 6# del 17/4/2023](#)) contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto, settembre 2023 di:

- gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali;
- energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di "servizio energia";
- servizi di teleriscaldamento.

Qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA agevolata si applica, altresì, alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023.

### 4. CREDITO D'IMPOSTA PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NELLA MICROELETTRONICA

(D.L. 104/2023, art. 5)

È stato introdotto un credito d'imposta per le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori.

Sono ammissibili al credito d'imposta i costi:

- elencati nell'art. 25, paragrafo 3 del Regolamento UE 651/2014 (ad esempio, spese per il personale legato al progetto, costi relativi alla strumentazione e attrezzature utilizzati per il progetto, ecc.), esclusi i costi relativi agli immobili;
- sostenuti dall'11/8/2023 (data di entrata in vigore del "Decreto Omnibus") al 31/12/2027.

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- in compensazione nel modello F24, dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi;
- senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni previsti dall'art. 1 comma 53 della L. 244/2007 (€ 250.000) e dall'art. 34 della L. 388/2000 (2 milioni di euro);
- previo rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l'effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall'impresa beneficiaria; in caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del D.Lgs. 39/ 2010.

Per la fruizione dell'incentivo, i soggetti beneficiari sono tenuti a richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo che attesti la qualificazione degli investimenti di cui all'art. 23, commi da 2 a 5, del D.L. 73/2022.

Si precisa che la nuova agevolazione è alternativa al credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 1 comma 200 della L. 160/2019.

I criteri di assegnazione e le procedure applicative saranno definiti con un successivo decreto interministeriale.

### 5. DECADENZA AIUTI DI STATO IN CASO DI DELOCALIZZAZIONE – ESTENSIONE DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA PER LE GRANDI IMPRESE

(D.L. 104/2023, art. 8)

Viene incrementato da 5 a 10 anni il periodo di sorveglianza previsto per la decadenza del beneficio relativo agli aiuti di stato in caso di delocalizzazione.

Pertanto, per le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, in caso di aiuto di Stato che preveda l'effettuazione di investimenti produttivi, qualora l'attività economica incentivata, o una sua parte, sia delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione Europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), entro 5 anni dalla conclusione dell'iniziativa agevolata o 10 anni per le grandi imprese (novità), è prevista:

- la decadenza dal beneficio, con relativo recupero maggiorato di interessi;
- una sanzione amministrativa pecuniaria di importo da due a quattro volte quello dell'aiuto fruito.

La norma definisce imprese di grande dimensione, quelle individuate ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6/5/2003. Si tratta in generale, salvo fattispecie specifiche riguardanti, ad esempio, i gruppi e le imprese partecipate da enti pubblici, di imprese che hanno oltre 250 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.

## 6. UFFICIALE LA PROROGA DELLO SPLIT PAYMENT

(Decisione Consiglio UE n. 1552 del 25/7/2023)

Il Consiglio dell'UE con [Decisione n. 1552 del 25/7/2023](#) ha ufficialmente rinnovato l'autorizzazione concessa all'Italia ad applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti, c.d. "split payment" dell'IVA, già annunciata a maggio dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (si veda la nostra [Tax & Legal Alert 7# 22 Maggio 2023](#)).

Per le operazioni rientranti nel perimetro della norma la proroga viene in generale disposta fino al 30/6/2026; viene altresì previsto che la proroga operi fino al 30/6/2025 per le sole operazioni effettuate a favore delle Società quotate inserite nell'Indice FTSE MIB.

## 7. PROROGA VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA CRIPTO- ATTIVITÀ

(D.L. 51/2023, art. 4 comma 3-quinquies)

E' stato prorogato il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva del 14% necessario per la rideterminazione opzionale del valore delle cripto-attività possedute all'1/1/2023 dal 30/6/2023 al 30/9/2023 (si veda la nostra [Tax & Legal Alert 4# del 17/2/2023](#)). La stessa, pertanto, può essere versata:

- in un'unica soluzione entro il 30/9/2023;
- oppure può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla prima che si ritiene debba essere versata entro il 30/9/2023. Sull'importo delle rate successive vanno aggiunti gli interessi del 3% annuo.

## 8. PROROGA DOMANDA PER FONDO GARANZIA MUTUI "PRIMA CASA"

(D.L. 51/2023, art. 4 sexies)

È stato prorogato dal 30/6 al 30/9/2023 il termine per la presentazione della domanda per usufruire dell'aumento all'80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia "prima casa" (c.d. "Fondo Gasparrini" - si veda la nostra [Tax & Legal Alert 5# del 13/3/2023](#)). La garanzia è prevista per i finanziamenti superiori all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile (inclusivo degli oneri accessori) da parte delle giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP, comunque denominati, nonché dei giovani *under 36* in possesso di ISEE inferiore a € 40.000 annui.

## 9. APPALTI PUBBLICI: COME SI APPLICA L'IMPOSTA DI BOLLO

(Circolare Agenzia delle Entrate 22/2023)

Con la Circolare 22/2023, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti riguardo alle nuove modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo per la partecipazione a gare pubbliche, a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici, emanato con il D.Lgs. 36/2023.

Viene stabilito che per i contratti stipulati a decorrere dall'1/7/2023 (per quelli avviati anteriormente continua a trovare applicazione la normativa previgente), l'appaltatore è tenuto a versare l'imposta di bollo una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Il pagamento ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili.

L'imposta viene determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo (assunto al netto dell'IVA) previsto nel contratto, comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.

Di seguito gli scaglioni:

Imposta di bollo sugli appalti	
Fascia di importo (€) del contratto	Imposta (€)
< 40.000	esente
≥ 40.000 < 150.000	40
≥ 150.000 < 1.000.000	120
≥ 1.000.000 < 5.000.000	250
≥ 5.000.000 < 25.000.000	500
≥ 25.000.000	1.000

Si specifica, infine, che per consentire il versamento dell'imposta di bollo da parte dell'appaltatore, da effettuarsi con il modello di versamento "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36";
- "1574" denominato "Imposta di bollo sui contratti - Sanzione - articolo 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36";
- "1575" denominato "Imposta di bollo sui contratti - Interessi - articolo 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36".

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



**CONTATTI**

**Adacta Studio Associato**

Vicenza – Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano – Via Visconti di Modrone, 21 – 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it  